



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 22/02/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 febbraio 2001, n.109

Piano Regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti con varietà di uve classificate per la produzione di vino e delle disposizioni procedurali e tecniche per l'avvio degli investimenti nelle aziende viticole, di cui alla deliberazione n. 1935 del 28 dicembre 2000.

L'Assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue:

- con delibera di Giunta regionale n. 1935 del 28/12/2000 è stato approvato il Piano regionale per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti con varietà di uve classificate per la produzione di vino;
- la predetta delibera autorizza il Settore Agricoltura a seguire le fasi della verifica tecnica da parte del MiPAF e dei Servizi della Commissione U.E. e, nel caso di richiesta di modifica, di predisporre il relativo atto da sottoporre all'adozione della Giunta Regionale;
- il Comitato ex art. 7 del DM 27 luglio 2000, con nota prot. n. 678 del 31/01/2001 ha formulato alcune osservazioni relativamente alle quali si stanno apportando le necessarie modifiche. Successivamente al parere favorevole del suddetto Comitato si sottoporrà alla Giunta regionale il provvedimento per l'adozione del Piano modificato, previa informativa alle Organizzazioni professionali agricole.
- In attesa di procedere alla modifica del medesimo piano per accogliere le osservazioni formulate dal Comitato ex art. 7 del DM 27 luglio 2000, si propone di concedere una proroga di n. 10 giorni del termine di presentazione delle domande, per l'adeguamento dei progetti già presentati o ancora da presentare alle nuove disposizioni che saranno impartite con successivo provvedimento della Giunta regionale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento pertanto non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art 4, comma 4, lettera a) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del dirigente dell'Ufficio e del dirigente del Settore, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- di concedere la proroga, di n. 10 giorni del termine di presentazione delle domande rispetto a quello previsto dalle delibere G.R. n. 1935/2000, per l'adeguamento dei progetti, già presentati o ancora da presentare, alle nuove disposizioni che saranno impartite con successivo provvedimento della Giunta regionale
- di incaricare la segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione del bando nel BURP, ai sensi dell'art 6, lettera g), della L.R. n. 13/94;
- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

Atti di Organi monocratici regionali
